

**Corte di giustizia**  
**Febbraio – Maggio 2010**

**Conclusioni dell'Avv. Gen. V. Trstenjak, 11 febbraio 2010, causa C-160/08, Commissione c. Germania**

**Ricorso per inadempimento**

Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi di soccorso in alcuni Länder tedeschi, secondo la Commissione, non rispettano né le direttive europee in materia né le norme del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, in quanto o non prevedono l'indizione di una pubblica gara o comunque non soddisfano il principio della trasparenza.

Invero, nelle direttive sugli appalti, i servizi di soccorso sono qualificati a priori come servizi misti, poiché di regola sono caratterizzati dalla compresenza di servizi primari (il trasporto di persone infortunate o inferme) e servizi secondari (l'assistenza medica durante il trasporto). Poiché, però, sono diverse le regole previste per le relative procedure di appalto – in caso di servizi primari, le direttive in materia sono interamente vincolanti; in caso di servizi secondari, invece, è solo previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione dell'avvenuta aggiudicazione e il rispetto dei principi del Trattato in tema di libertà e non discriminazione – in concreto l'appalto di servizi può ricadere sotto l'una o l'altra disciplina a seconda che nello specifico servizio di soccorso siano prevalenti elementi di servizio primario oppure di servizio secondario.

La Commissione, d'altro canto, che pure nel parere preliminare aveva opportunamente distinto gli addebiti a carico della Germania a seconda che il servizio ricadesse nell'una o nell'altra ipotesi, nel ricorso non si preoccupa di affrontare il problema della qualificazione come servizio primario o secondario, contestando alla Germania una generale violazione dell'obbligo di comunicazione e del principio di non discriminazione anche nell'ipotesi in cui il servizio sia da considerare primario. Ritenendo che questa variazione costituisca un indebito ampliamento dell'oggetto del ricorso, l'Avv. Gen., propone di dichiararne l'irricevibilità, in relazione a tale ultimo aspetto, o, in subordine, di respingerlo per questa parte: secondo il suo parere, infatti, esiste il principio del primato applicativo del diritto derivato, che impedisce, quando un settore è interamente armonizzato mediante direttive, che le norme del Trattato siano invocate direttamente. In questo caso, dunque, va applicato il diritto derivato di armonizzazione e non il diritto primario rappresentato dal Trattato. Quanto al resto del ricorso, invece, sebbene la Germania invochi l'applicazione a suo favore delle deroghe alle libertà fondamentali previste dal Trattato per le attività che negli Stati membri partecipano, anche solo occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri o che rivestano il carattere di servizi di interesse economico generale, l'Avv. Gen. ne propone comunque l'accoglimento. Da un lato, infatti, la partecipazione ai pubblici poteri non è, in questo caso, sufficientemente diretta e intensa da giustificare eccezioni; dall'altro, la Germania non si è dimostrata capace di provare la sussistenza di tutte le condizioni che il Trattato chiede in relazione ai servizi di interesse economico generale.

(Marilena Gennusa)

**Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza 11 febbraio 2010, causa C-405/08, Ingeniørforeningen i Danmark c. Dansk Arbejdsgiverforening**

**Rinvio pregiudiziale**

La Corte di giustizia, chiamata ad interpretare alcune disposizioni della Direttiva 2002/14/CE che pone un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, dispone che il

fatto che tale atto consenta la propria trasposizione anche mediante contratto collettivo non impedisce agli Stati di prevedere l'applicabilità del contratto stesso anche ai lavoratori che non siano iscritti ai sindacati che lo hanno sottoscritto. Inoltre, l'art. 7 della direttiva, che chiede che ai rappresentanti dei lavoratori siano fornite garanzie specifiche, idonee a consentir loro la realizzazione di tale compito di rappresentanza, non impone che ad essi sia necessariamente accordata una tutela rafforzata contro il licenziamento, purché non si consenta, negli Stati membri, il licenziamento di rappresentanti motivato proprio dal ruolo che ricoprono. Pertanto i rappresentanti dei lavoratori devono sempre poter verificare, per via amministrativa o giurisdizionale, le ragioni del loro licenziamento e devono sempre essere previste sanzioni adeguate nel caso risulti una correlazione fra rappresentanza dei lavoratori e licenziamento.  
(Marilena Gennusa)

**[Conclusioni dell'Avv. Gen. N. Jääskinen, 11 febbraio 2010, causa C-492/08, Commissione c. Francia](#)**

**Ricorso per inadempimento**

La legge francese applica un'aliquota ridotta dell'IVA (5,5%) per le prestazioni rese dagli avvocati quando questi ricevono un indennizzo dallo Stato nell'ambito dell'assistenza legale.

L'Avv. Gen., pur dopo aver riconosciuto l'elevata finalità che tale disciplina persegue, quella di favorire il diritto fondamentale di accesso alla giustizia – la cui rilevanza è testimoniata dal riconoscimento nella Cedu, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nella Carta di Nizza, cui ampiamente si fa rinvio – ritiene tuttavia che la Francia debba essere condannata perché gli avvocati non possono essere ricondotti a quegli organismi “di carattere sociale” per i quali la direttiva IVA ammette eccezioni.

(Marilena Gennusa)

**[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 23 febbraio 2010, causa C-310/08, London Borough of Harrow c. Nimco Hassan Ibrahim](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La causa in questione riguarda il diritto di soggiorno dei figli di un cittadino dell'Unione europea e dell'ex coniuge stabiliti in uno Stato membro (Inghilterra), ove il loro ex coniuge/genitore si era avvalso del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante, al fine di proseguire corsi di insegnamento generale.

La Corte afferma che in circostanze come quelle della controversia principale, i figli del cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia l'effettivo affidamento possono avvalersi, in quest'ultimo Stato, di un diritto di soggiorno sul solo fondamento dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, senza che siffatto diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia completa in tale Stato.

(Erik Longo)

**[Corte di Giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 23 febbraio 2010 causa C-480/08, Maria Teixeira c. London Borough of Lambeth](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La causa in questione riguarda il fondamento del diritto di soggiorno di un cittadino dell'Unione europea che non esercita una attività lavorativa ma è affidatario di un figlio che esercita il diritto di proseguire gli studi conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68.

Secondo la Corte il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore che ha l'effettivo affidamento di un figlio che eserciti il diritto di proseguire gli studi conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68:

1) non è soggetto alla condizione che detto genitore disponga di risorse sufficienti in modo da non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale di tale Stato membro durante il suo soggiorno nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato

2) non è soggetto alla condizione che uno dei genitori abbia svolto, alla data in cui il figlio ha iniziato gli studi, un'attività lavorativa come lavoratore migrante nello stesso Stato membro.

3) viene meno con la maggiore età del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi.

(Erik Longo)

### **Corte di Giustizia (Grande sezione), sentenza 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann**

#### **Rinvio pregiudiziale.**

La questione sottoposta alla Corte riguarda la possibilità che a seguito della revoca della naturalizzazione acquisita in maniera fraudolenta, un cittadino comunitario diventi apolide, e, perda, quindi, anche i diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione. Per la Corte, se è vero che le norme che disciplinano l'acquisto e la perdita della cittadinanza rientrano nella competenza degli Stati membri, le situazioni che rientrano nel diritto dell'Unione devono rispettare quest'ultimo. Il caso di un soggetto che, a seguito di un provvedimento delle autorità nazionali, perde la cittadinanza acquistata per naturalizzazione, rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario in quanto è in grado di incidere sui diritti conferiti dall'art. 17 CE. La Corte sottolinea che la decisione nazionale di revoca, in particolare, deve rispettare il principio di proporzionalità.

(Laura Cappuccio)

### **Corte di Giustizia (Seconda sezione), sentenza 4 marzo 2010, causa C-578/08, Chakroun**

#### **Rinvio pregiudiziale**

La domanda ha ad oggetto l'interpretazione della direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare. L'art. 7 della direttiva consente agli Stati di esigere la prova che il soggiornante disponga di risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere se stesso ed i suoi familiari, senza ricorrere al sistema di assistenza sociale. Tale previsione è da considerare in modo restrittivo, in quanto la regola prevista dalla direttiva è nel senso di autorizzare il ricongiungimento. La direttiva permette agli Stati di tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali per stabilire in quali casi il ricongiungimento può essere respinto. La normativa dei Paesi bassi prevede una soglia di reddito pari al 120% del reddito minimo di un lavoratore di 23 anni. Per la Corte tale disciplina non è compatibile con la direttiva, in quanto il ricorso all'assistenza sociale di cui all'art. 7 è da considerare come supplenza rispetto a risorse stabili e regolari, e non come riferita alla necessità di far fronte a spese straordinarie ed impreviste.

(Laura Cappuccio)

**Corte di giustizia (Quarta sezione), sentenza 4 marzo 2010, causa C-297/08, Commissione c. Italia**

**Ricorso per inadempimento.**

La Corte di giustizia condanna l'Italia per la violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/12/CE. In particolare, l'Italia non ha adottato, per la Regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, in quanto non ha creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento.

(Laura Cappuccio)

**Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 9 marzo 2010, causa C- 378/08 e cause riunite C-379/08-380/08, Raffinerie Mediterranee (ERG) e a. c. Ministero dello sviluppo economico e a.**

**Rinvio pregiudiziale**

Le numerose questioni pregiudiziali in materia di riparazione del danno ambientale sono state sollevate alla Corte di giustizia nel corso di procedimenti relativi al "sito di interesse nazionale a fini di bonifica" di Priolo Gargallo, in Sicilia, da tempo interessato da frequenti e vistosi fenomeni di inquinamento in relazione ai quali è di conseguenza difficile ripartire la responsabilità fra i diversi operatori che su quel sito si sono succeduti.

In particolare, nella causa C-378/08, la Corte afferma che il fondamentale principio "chi inquina paga", non impedisce che il nesso di causalità tra imprese operanti in un certo territorio e relativo inquinamento sia soltanto presunto invece che definitivamente accertato, purché gli indizi siano plausibili.

Nelle cause riunite C-379 e 380/08, invece, la Corte si occupa di un altro aspetto: se, cioè, le misure di riparazione ambientale decise in precedenza e già avviate possano essere modificate dall'autorità competente "in corso d'opera" e se la disciplina statale possa subordinare al compimento dei lavori imposti l'utilizzo da parte degli operatori dei loro terreni. Secondo la Corte, modifiche – anche sostanziali – possono essere introdotte, purché gli operatori siano sentiti (salvo che in casi di particolare urgenza) e possano presentare proprie osservazioni e purché tali modifiche siano chiaramente motivate. Inoltre il diritto di utilizzo dei terreni da parte degli operatori può essere subordinato alla realizzazione dei lavori, purché ciò sia giustificato o dalla necessità di impedire l'aggravamento dei danni ambientali o il verificarsi di danni nuovi (principio di precauzione).

(Marilena Gennusa)

**Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 9 marzo 2010, causa C-518/07, Commissione c. Germania**

**Ricorso per inadempimento**

Una disciplina come quella dei Länder tedeschi che sottopone le autorità incaricate alla protezione dei dati personali in applicazione della direttiva 95/46/CE alla vigilanza dello Stato è compatibile con il diritto comunitario?

La Corte di giustizia – in questo caso ribaltando le conclusioni presentate dall'Avv. Gen. il 12 novembre 2009 (v. aggiornamenti) – lo esclude categoricamente: essendo tali autorità preordinate a garantire un giusto equilibrio fra il diritto fondamentale alla vita privata e l'interesse alla libera circolazione dei dati, tale funzione può essere assolta pienamente solo se svolta senza alcuna influenza esterna, poiché qualunque controllo cui l'Autorità sia subordinata, anche se in sé finalizzato solo a garantire che essa rispetti la normativa nazionale e comunitaria, potrebbe in astratto trasformarsi in un'indebita pressione politica. Né – secondo la Corte – il richiedere una



simile indipendenza può dirsi contrario al principio di democrazia, che non presuppone, come invece afferma la Germania, che l'amministrazione sia sempre soggetta alle istruzioni del governo per il fatto che questo è responsabile dinanzi al Parlamento. Certamente l'intervento del Parlamento nella disciplina delle autorità di vigilanza è necessario, sia quanto alle modalità della loro nomina sia quanto all'individuazione specifica delle loro competenze; ma l'attribuzione di una natura indipendente a tali autorità non le priva di per sé di legittimazione democratica.

Di conseguenza la Germania è condannata.

È altresì da sottolineare che, in questa decisione, il diritto alla vita privata su cui la circolazione dei dati può incidere è riconosciuto senza alcun riferimento alla Carta dei diritti, ma solo tramite il rinvio all'art. 8 della Convenzione europea.

(Marilena Gennusa)

### [Corte di Giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA](#)

#### **Rinvio pregiudiziale**

La Causa concerne un caso noto di violazione dei marchi d'impresa realizzato attraverso il sistema di parole chiave ("keyword advertising") offerto da Google con il proprio servizio di posizionamento "AdWords".

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dell'art. 9, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, e dell'art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).

I giudici hanno osservato che in materia di marchi, la Direttiva n. 89/104 e il Regolamento n. 40/94 conferiscono al titolare di un marchio il diritto di vietare ad un inserzionista di presentare, sotto forma di annuncio pubblicitario, una parola chiave identica al proprio termine distintivo, laddove la stessa conduca a soggetto terzo concorrente

Nello specifico, la Corte ha statuito che in materia di marchi d'impresa, gli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità - a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare - a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo. Tuttavia, il prestatore di un servizio di "posizionamento" su Internet che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio e organizza, a partire da quest'ultima, la visualizzazione di annunci non fa un uso di tale segno ai sensi dell'art. 5, n. 1 e 2, della direttiva 89/104 o dell'art. 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94.

Alla Corte è stato altresì richiesto di pronunciarsi in merito alla responsabilità del fornitore del servizio di posizionamento delle parole chiavi (Google) relativamente ai dati che lo stesso memorizza all'interno del proprio server.

Su questo aspetto i Giudici di Lussemburgo hanno affermato che l'art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto

prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.  
(Erik Longo)

---

**[Conclusioni dell'avv. gen. Trstenjak, 28 aprile 2010, causa C-45/09, Rosenblatt](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

Il giudice remittente (Tribunale del lavoro di Amburgo) si rivolge alla Corte perché essa chiarisca se un contratto collettivo nazionale (RTV) – dichiarato valido *erga omnes* dal Ministero federale dell'Economia e del Lavoro – sia conforme alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, laddove tale contratto collettivo prevede che «il rapporto di lavoro cessi alla fine del mese in cui il lavoratore/la lavoratrice possa richiedere una pensione di vecchiaia, al più tardi alla fine del mese in cui il lavoratore/la lavoratrice compie 65 anni» (art. 19, n. 8, RTV).

Il giudice del rinvio chiede se i limiti di età pensionabile stipulati in un tale accordo siano dunque compatibili con l'art. 6 della suddetta direttiva che, disciplinando un'eccezione al principio di non discriminazione in ragione dell'età stabilito all'art. 2 della stessa, riconosce agli Stati la possibilità di introdurre nella normativa nazionale delle disparità di trattamento in ragione dell'età, purché siano oggettivamente giustificate da una finalità legittima.

L'avv. gen. propone alla Corte di risolvere la questione dichiarando che la concessione per legge alle parti sociali della competenza a concordare limiti di età pensionabile in un contratto collettivo, deve essere considerata compatibile con l'art. 6, n. 1, della direttiva 78/2000 almeno qualora il legislatore nazionale, perseguendo con siffatte disposizioni gli obiettivi di politica del lavoro e di contrasto della disoccupazione, prescriva alle parti sociali che esse sono tenute a controllare sempre, prima dell'accordo concernente un tale limite di età pensionabile, se questo sia oggettivamente giustificato in relazione al perseguimento di questi obiettivi e quando questo controllo possa essere sottoposto al sindacato giurisdizionale.

Ad ogni modo, il solo fatto che una norma come l'art. 19, n. 8, del RTV non venga applicata come una misura specifica limitata nel tempo, non preveda alcun obbligo vincolante ad una nuova assunzione, consenta una proroga concordata del rapporto di lavoro oltre il limite di età pensionabile e non prenda in esame l'importo effettivo dei diritti derivanti dall'assicurazione pensionistica, non comporta necessariamente di per sé un'incompatibilità di tale limite di età pensionabile con l'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.

Tuttavia –sottolinea l'avv. gen. – sarà compito del giudice del rinvio valutare la conformità all'art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva, di un limite di età pensionabile come quello di cui all'art. 19, punto 8, del RTV. Le particolari circostanze di diritto e di fatto segnalate nella decisione di rinvio non comportano però necessariamente l'incompatibilità con l'art. 6, n. 1, della direttiva.

(Sara Lorenzon)

**[Sentenza della Corte, 29 aprile 2010, causa C-340/08, M e a.](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La domanda in via pregiudiziale è stata proposta dalla House of Lords nell'ambito di talune controversie che opponevano *M e a.* allo Her Majesty's Treasury (pubblico erario) in merito alle decisioni con le quali tale autorità aveva ritenuto che la concessione di prestazioni previdenziali e

assistenziali alle ricorrenti nelle cause principali, mogli di persone iscritte nella lista di sospetti terroristi dal comitato creato in applicazione del paragrafo 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) ed elencate nell'allegato I del regolamento n. 881/2002, fosse vietata dalla misura restrittiva sancita dall'art. 2, n. 2, di detto regolamento che vieta, in via generale, di mettere fondi a disposizione di tali soggetti.

Il dubbio interpretativo trae origine da una constatata divergenza nelle versioni linguistiche dell'art. 2, n. 2 del regolamento in questione: in alcune lingue il divieto sancito da tale norma implicava l'impossibilità di mettere «direttamente o indirettamente a disposizione capitali», in altre, invece, si vieta che un capitale sia «utilizzato a beneficio» di una persona iscritta nelle *black list*.

Richiamando la sua precedente giurisprudenza, la Corte ricorda che in casi simili di disomogeneità linguistica, la norma dev'essere interpretata alla luce del suo obiettivo nonché del principio di certezza del diritto.

Per tali ragioni, essa ha ritenuto che prestazioni previdenziali o assistenziali (quali sussidi integrativi, indennità di sussistenza per disabili, prestazioni familiari, indennità di alloggio e riduzioni delle imposte locali etc...) concesse alle mogli di persone iscritte nelle liste di sospetti terroristi non ricadono nell'ambito del divieto posto dall'art. 2 n. 2, del regolamento n. 881/2002 per il solo fatto che tale moglie convive con tale persona designata e che essa destinerà o potrà destinare una parte di tali prestazioni all'acquisto di beni e di servizi che anche tale persona designata consumerà o di cui anch'essa beneficerà.

(Sara Lorenzon)

### [Conclusioni dell'avv.gen. Kokott , 29 aprile 2010, causa C-550/07/P, Akzo Nobel Chemicals e Akro c. Commissione e a.](#)

#### **Giudizio di impugnazione**

In sede di impugnazione di una sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale, la Corte è chiamata a stabilire se il segreto professionale dell'avvocato, in base al diritto dell'Unione europea, si estenda e copra anche quelle comunicazioni intercorse via posta elettronica tra il direttore generale di un'azienda ed dipendente del medesimo gruppo societario, iscritto all'ordine forense olandese. La questione è di estrema rilevanza poiché nei fatti della causa *a quo*, la suddetta corrispondenza è stata visionata e stampata dalla Commissione in qualità di autorità *antitrust* presso i locali dell'azienda per acquisire eventuali prove di pratiche anticoncorrenziali, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17.

L'avv. gen. propone di confermare la pronuncia resa dal Tribunale e di rigettare tutti i motivi di ricorso addotti dalle ricorrenti, in particolare, sostiene che non vi sia stata alcuna violazione né del diritto ad un'indisturbata consulenza, difesa e rappresentanza, né della certezza del diritto e dei diritti di difesa.

L'argomentazione che sostiene il rigetto ruota intorno ad un unico nodo fondamentale: i caratteri di dipendenza economica e di identificazione con il mandante (datore di lavoro) che contraddistinguono la figura dell'avvocato d'impresa rendono impossibile l'estensione del segreto professionale ad un tale soggetto, per quanto concerne le comunicazioni interne al gruppo. Non si crea, dunque, alcuna discriminazione tra avvocati d'impresa e avvocati esterni, anche se la normativa interna ha parificato le due figure ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale.

A ciò si aggiunga che – come osserva l'avv. gen. – a fronte dell'attuale assenza di un'armonizzazione a livello europeo della disciplina sul segreto professionale, i principi di certezza del diritto ed i diritti della difesa non esigono che il diritto dell'Unione e il diritto nazionale adottino, nei rispettivi ambiti di applicazione, i medesimi parametri e assicurino quindi la medesima tutela del segreto professionale.

(Sara Lorenzon)

**Corte di giustizia (Seconda Sezione), sentenza 29 aprile 2010, causa C-92/07, Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi**

**Ricorso per inadempimento**

La Corte di giustizia ribadisce la posizione già assunta nella precedente sentenza *Sahin* emessa il 17 settembre 2009, causa C-242/06, nei confronti della normativa olandese sul rilascio dei permessi di soggiorno e condanna i Paesi Bassi per aver previsto a carico dei cittadini turchi che chiedono il rilascio dei permessi di soggiorno il versamento di un tributo sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini degli Stati membri per il rilascio di documenti analoghi.

La Corte, in particolare, ritiene che i Paesi Bassi siano venuti meno all'Accordo di Associazione CEE-Turchia del 1963 nonché al Protocollo addizionale del 23 novembre 1970 e alla decisione n. 1/80 adottata dal Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo stesso.

(Ilaria Carlotto)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 6 maggio 2010, causa C-499/08, Andersen**

**Rinvio pregiudiziale**

L'ordinamento danese prevede che i lavoratori assunti per un tempo prolungato in caso di licenziamento hanno diritto ad una indennità. Tale indennità non è corrisposta se se il lavoratore può già percepire una pensione di anzianità. La causa ha ad oggetto la compatibilità di questa disciplina con il principio di non discriminazione in base all'età, in quanto opera una distinzione tra lavoratori con un criterio chiaramente legato all'età raggiunta al momento della fine del rapporto di lavoro. La *ratio* della disciplina è quella di attribuire l'indennità a coloro che necessitano di un altro posto di lavoro. Per l'Avvocato, il sistema nazionale che esonera automaticamente il datore di lavoro a corrispondere un'indennità per licenziamento in ragione dell'età è sproporzionato rispetto all'obiettivo di politica sociale poiché non consente di verificare, in concreto, la condizione di fuoriuscita del lavoratore dal mercato del lavoro. L'Avv. generale propone di interpretare la direttiva nel senso che l'indennità non è dovuta solo a coloro che percepiscono effettivamente una pensione ( e non a coloro che semplicemente la possibilità di percepirla, ma vogliono continuare a lavorare).

(Laura Cappuccio)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 6 maggio 2010, causa C-104/09, Roca Alvarez**

**Rinvio pregiudiziale**

La normativa spagnola riconosce alle madri lavoratrici subordinate il diritto di ottenere una riduzione dell'orario giornaliero sino al compimento del nono mese di età del bambino. La legislazione parla di un permesso di allattamento, anche se la giurisprudenza nazionale lo riconosce anche alle madri che non allattano. Inoltre se la madre non usufruisce di tale permesso può usufruirne il padre.

La questione ha ad oggetto il caso di un padre che non aveva la possibilità di avvalersi di tale permesso poiché la madre del bambino era una lavoratrice autonoma. Il padre, che è un lavoratore subordinato, infatti, non è titolare di un diritto in forma individuale, ma derivata; solo se la moglie è una lavoratrice subordinata, il padre può avvalersi del permesso previsto dalla legge. Per l'Avv. tale disciplina viola il principio di non discriminazione in ragione del sesso. Il permesso di allattamento, infatti, è collegato all'esigenza della cura del bambino, ed è per questo che, nel caso delle lavoratrici



subordinate, può usufruirne anche il padre. La normativa nazionale che configura tale permesso al padre come un diritto derivato, quindi, non trova una adeguata giustificazione.  
(Laura Cappuccio)

**Presidente della Corte, ordinanza 12 maggio 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli**

**Ammissibilità della procedura d'urgenza**

Il codice di procedura penale francese consente particolari controlli e misure restrittive della libertà personale nei territori di frontiera. Tale norma è assunta in contrasto tanto con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione francese, quanto con la libera circolazione sancita dal Trattato di Lisbona al cui rispetto la Francia è vincolata in virtù dell'art. 88-1 della Costituzione stessa. D'altro canto, la nuova disciplina della "questione prioritaria di costituzionalità", introdotta nel 2009, prevede che quando siano allo stesso tempo denunciati vizi di costituzionalità e di mancato rispetto di un trattato internazionale, il giudice debba valutare per primo il problema di costituzionalità. Secondo la Corte di cassazione questo meccanismo priva i giudici della possibilità di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando sul medesimo oggetto sia presentata una questione di costituzionalità al Consiglio costituzionale.

Di conseguenza, la Corte di cassazione francese, chiede alla Corte di giustizia se sia compatibile con l'art. 267 TFUE una disciplina nazionale che imponga ai propri giudici di decidere in via prioritaria di sollevare questione di costituzionalità quando la causa di illegittimità dipenda da un contrasto fra il diritto interno e quello dell'Unione; e se le norme del c.p.p. che ammettono siffatti controlli alle frontiere siano ammissibili alla luce dell'art. 67 TFUE. Poiché, peraltro, la Corte di cassazione deve decidere entro tre mesi se presentare questione di costituzionalità al Consiglio costituzionale, il Presidente della Corte della Corte di giustizia ammette al procedimento d'urgenza le questioni pregiudiziali sollevate.

(Marilena Gennusa)